



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ZANETTIN e SCALFAROTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2022**

Modifiche agli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale, in materia di utilizzo del captatore informatico nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 9 gennaio 2019, n. 3 – cosiddetta spazzacorrotti –, è intervenuta in materia di reati contro la pubblica amministrazione, inasprendo sensibilmente le pene già vigenti, modificando le norme relative alla prescrizione del reato e introducendo, come per quelli di particolare gravità, la figura dell’agente sotto copertura per il loro perseguimento.

Con riferimento alle indagini penali una delle novità più rilevanti della citata legge « spazzacorrotti » è rappresentata dalle modifiche apportate al codice di procedura penale.

In particolare, l’articolo 266 codice di procedura penale, novellato – a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 4, lettera *a*), della legge n. 3 del 2019, a decorrere dal 31 gennaio 2019, e dall’articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2020 – dispone che l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, oltre che nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, è ammessa anche per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica am-

ministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Sotto il profilo delle indagini a mezzo *trojan horse*, i reati contro la pubblica amministrazione vengono di fatto equiparati ai reati per criminalità organizzata e terrorismo, ammettendo l’uso di tale invasivo mezzo di ricerca della prova anche per quanto concerne tali tipologie di reati.

Se da un lato l’utilizzo del *trojan*, introdotto nell’ordinamento penale italiano con la legge 23 giugno 2017, n. 103 – cosiddetta riforma Orlando – rappresenta lo strumento più penetrante ed efficace nel contrasto alla commissione di reati ritenuti di particolare gravità di tipo associativo e di terrorismo, dall’altro è lo strumento che più viola la sfera di intimità dell’intercettato, con l’evidente rischio di una diversa destinazione d’uso atto a violare la *privacy* degli individui, nonostante la Corte di cassazione abbia confermato che vada esclusa la riconducibilità del *trojan* agli strumenti di pressione sulla libertà fisica e morale il cui uso è vietato dall’articolo 188 del codice di procedura penale.

Per i motivi suesposti, il presente disegno di legge reca modifiche degli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale, volte a prevedere l’esclusione dei reati contro la pubblica amministrazione dall’utilizzo del *trojan* nelle indagini.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale al comma 2-*bis* le parole: « e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono soppresse.

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, terzo periodo, le parole: « e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, » sono soppresse;

*b)* al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono soppresse.

€ 1,00